



REGOLAMENTAZIONE PESCA LAGO D'ORTA

Il Lago d'Orta è un corpo idrico che per vastità è classificabile quale acqua principale, le cui condizioni ittogeniche non permettono, in un quadro di sostenibilità nei confronti della risorsa, l'esercizio della pesca professionale oltre a quella dilettantistica. E' quindi condivisa dalle Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, l'opportunità di riconfermare la classificazione del Lago D'Orta quale "acqua principale" ai sensi dell'art.2, comma 1° lettera "g" del DPGR n. 1/R del 10 Gennaio 2012, non consentendo la pesca professionale, in piena conformità alla facoltà riconosciuta alle Province dall'art.11, comma 1° lettera "c" della L.R.37/2006, al fine di meglio perseguire gli obiettivi di salvaguardia degli ambienti acquatici e dell'idrofauna, con particolare riferimento a quella autoctona, nel rispetto dell'equilibrio biologico e della conservazione della biodiversità, promuovendo un esercizio dell'attività alieutica compatibile con l'ambiente, quale fenomeno ricreativo e sociale, e la valorizzazione e l'incremento della fauna ittica autoctona regionale.

A proposito va anche ricordato il particolare percorso storico ambientale di tale lago, la cui popolazione ittica, dopo essere praticamente scomparsa, solo da alcuni anni si è ricostituita, grazie ad interventi di riqualificazione ambientale.

Questo, unitamente al fatto che i diritti esclusivi di pesca gravanti sul lago fanno capo al demanio provinciale od ad associazioni piscatorie, ha fatto in modo che nessuna attività imprenditoriale, legata alla pesca professionale, sia oggi presente sul bacino.

La pesca dilettantistica non solo è ripresa, dimostrandosi attenta alle conservazione di quanto credeva d'aver perso per sempre, ma costituisce sempre più una componente fondamentale dell'eccezionale attrattiva turistica del Lago D'Orta, dove la pesca è caratterizzata anche dall'impiego di attrezzi che costituiscono naturale espressione della tradizione alieutica tipica, componente di rilievo del patrimonio storico e culturale comune alle due Province. Per tali ragioni le amministrazioni provinciali di Novara e VCO hanno concordemente inteso emanare, avvalendosi delle facoltà loro attribuite dalla L.R. 37/2006 e dal suo regolamento attuativo, una comune serie di disposizioni regolamentari, finalizzato alla gestione della pesca.

Art. 1 (Ambito d'applicazione)

Il presente documento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2° e dall'art.18 comma 6° della L.R. n. 37/2006 e dagli articoli 9 comma 1°, 10 commi 7° ed 8°, 13 comma 6°, e 28 del DPGR n. 1/R del 10 Gennaio 2012, disciplina l'attività di pesca sul lago d'Orta.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) Tirlindana: qualunque attrezzo di pesca a traina dalla barca, composto da un lungo filo appositamente piombato da cui si dipartono braccetti armati da esche artificiali o naturali, avvolto con raccoglitori tradizionali (macchina, trotiera o molagna) o mulinello ed eventualmente munito di divergenti (cane, cavedanera).
- b) Bilancino: rete mantenuta tesa da due archi diagonali, che possono essere collegati ad un palo utilizzato per il sollevamento.
- c) Pesci da esca: pesci vivi, che il pescatore detiene in apposito contenitore per utilizzarli come esca.
- d) Lanzettera: treno di lanzette ovvero ferretti piegati a "V" molto aperta sostitutivi dell'amo su cui innescare l'esca.
- e) Trota: pesce appartenente alle specie *Salmo trutta* od *Oncorhynchus mykiss*.

Art. 3 (Attrezzi consentiti per la pesca e uso di esche e pasture)

1. Ad ogni pescatore munito di licenza di pesca è consentito esclusivamente l'uso personale dei seguenti attrezzi:

- a) Una tirlindana per pescatore, con un massimo di due per imbarcazione di cui una sola munita di divergente posta a babordo, con non più di otto esche artificiali o naturali per imbarcazione. L'uso di tale attrezzo è consentito con barca in movimento, con le seguenti limitazioni:
 - sempre vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
 - dal tramonto della prima domenica di Ottobre all'alba dell'ultima domenica di Gennaio vietato l'uso di più di due esche artificiali o naturali per imbarcazione e di divergenti (cane e cavedanera);
 - dal 1 Febbraio al 31 Maggio: vietato ad una distanza da riva inferiore a cinquanta metri (fatto salvo quanto disposto dal regolamento di navigazione).

E' inoltre fatto obbligo di impiegare tale attrezzo solo previa istallazione sull'imbarcazione di un segnale, costituito da una sfera di colore bianco del diametro minimo di 30 centimetri, ben visibile da ogni lato, per evidenziare agli altri natanti ed alla vigilanza la presenza di attrezzi a traina.

- b) Un bilancino con rete di maglia minima 5 mm e lato massimo un metro, palo non superiore a mt. 5 di lunghezza. L'uso di tale attrezzo è consentito da riva o dalla barca ferma, esclusivamente per l'approvvigionamento di pesci da esca. E' vietato l'uso del bilancino:
- contemporaneamente ad altri attrezzi;
 - dal 15 Maggio al 15 Giugno;
 - da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba;
- c) Due canne lenza con o senza mulinello per pescatore con non più di 5 ami per canna oppure, esclusivamente da riva, tre canne con un singolo amo per ciascuna non innescato con pesce vivo (concesse solo per il carpfishing).
- d) Un guadino da usarsi esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.

2. L'impiego della lanzettera è sempre vietato.

3. E' vietato detenere pesci esca vivi oltre il limite di 50 esemplari. Non possono essere detenuti vivi esemplari appartenenti a specie non comprese nell'allegato B del DPGR n. 1/R.

4. E' vietata la pesca con l'uso di terminali metallici dal 1 Febbraio al 31 Marzo;

5. Non è consentito l'uso dell'ecoscandaglio durante l'attività di pesca.

Art. 4 (Periodi, misure minime e quantitativo di pescato)

1. Il periodo di divieto previsto per trattenere la trota, purché non marmorata o suo ibrido, è compreso dal tramonto della prima domenica di Ottobre all'alba dell'ultima domenica di Gennaio.

E' vietato trattenere fauna ittica appartenente alla specie *Salmo Marmoratus* (trota marmorata) e suoi ibridi con contestuale obbligo di rilascio che dovrà essere effettuato con la massima cura .

2. Da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba la pesca è consentita solo dalla riva e possono essere trattenute esclusivamente la carpa, la bottatrice e le specie comprese nell'allegato C del DPGR n. 1/R.

3. La misura minima trattenibile della trota è di 30 cm.

4. Il numero di trote che possono essere trattenute per ogni giornata di pesca non può superare complessivamente la quota di sei esemplari;

5. Il peso di Alborelle che può essere trattenuto per ogni giornata di pesca non può complessivamente superare il limite di un chilogrammo. Durante il periodo compreso tra il 1° e il 15 Giugno è permessa la detenzione dell'alborella esclusivamente quale esca viva, nel limite di 50 esemplari, da liberare al termine dell'azione di pesca.

6. E' vietato trattenere su tutto il territorio provinciale le sottoelencate specie:

- trota marmorata e suoi ibridi :-luccio (*esox lucius*),- tinca (*tinca tinca*),- Coregone Lavarello e Agone

Art. 5 (Entrata in vigore)

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore 01/05/2021

Tabella riassuntiva attrezzi.			
Tirlindana			
Regole generali		Limitazioni	
– n. 1 attrezzo per ogni pescatore. – n. 2 attrezzi complessivi per ogni imbarcazione. – n. 8 esche complessive per ogni imbarcazione. – L'utilizzo di lenza divergente (cane o cavedanera) è limitato a n. 1 attrezzo con un massimo di n. 4 esche per imbarcazione, e deve essere posta sul lato di babordo (sinistro) rispetto alla direzione di marcia. – È fatto obbligo di impiegare tale attrezzo solo previa installazione sull'imbarcazione di un segnale, costituito da una sfera di colore bianco del diametro minimo di 30 cm, ben visibile da ogni lato.		– Vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba. – Dal 01/02 al 31/05 vietata ad una distanza inferiore a 50 metri da riva (fatte salve le disposizioni derivanti da leggi o regolamenti gerarchicamente superiori). – Dal 01/02 al 31/03 vietata con l'utilizzo di terminali metallici. – Dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di gennaio è vietato l'utilizzo di divergente (cane o cavedanera) e di molagna (macchina o trotiera), l'utilizzo di altre modalità di pesca riconducibili alla definizione di Tirlindana è limitato a n. 2 esche per pescatore.	
Canna			
Regole generali		Limitazioni	
– n.2 attrezzi con un massimo di 5 ami per attrezzo per ogni pescatore. oppure – n. 3 attrezzi con un massimo di n. 1 amo per attrezzo per pescatore, solo da riva ed esclusivamente per il carpfishing.		– dal 01/02 al 31/03 vietata con l'utilizzo di terminali metallici. – l'utilizzo di lenza montata con lanzettera è sempre vietato.	
Bilancino			
Regole generali		Limitazioni	
– rete di maglia minima 5 millimetri e lato massimo di 1 metro. – utilizzo consentito da riva o da natante purché esso non sia in movimento ed esclusivamente per l'approvvigionamento di un numero massimo di 50 pesci da esca.		– Vietato l'utilizzo in concomitanza con l'uso di altri attrezzi. – Vietato dal 15/05 al 15/06. – Vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.	
Guadino			
– da utilizzare esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.			
Tabella riassuntiva misure, quantitativi e periodi di divieto delle principali specie presenti.			
specie	misura minima	periodo di divieto	quantità giornaliera
Persico Reale	18 cm	dal 25 Aprile al 31 Maggio	10 capi
Alborella	nn	dal 15 Maggio al 15 Giugno	1 Kg (***)
Trota fario	30 cm	dal tramonto della 1^ domenica di Ottobre all'alba dell'ultima domenica di Gennaio	6 capi complessivi
Trota iridea			
Trota marmorata e suoi ibridi		non trattenibile	
Carpa	35 cm	dal 1 Giugno al 30 Giugno	nn *
Cavedano	nn	dal 1 Giugno al 30 Giugno	nn *
Bottatrice °	nn	nn	nn *
Scardola	nn	nn	nn *
Triotto	nn	nn	nn *
Carassio °	nn	nn	nn **
Persico sole °	nn	nn	nn **
Persico trota °	nn	nn	nn **
Pesce gatto °	nn	nn	nn **
Rutilo o gardon °	nn	nn	nn **
Sandra o lucioperca °	nn	nn	nn **
Anguilla		Vietata la pesca in attesa di un piano di gestione Regionale	
Tinca		non trattenibile	
Luccio		non trattenibile	
coregone lavarello		non trattenibile	
agone		non trattenibile	
*	Specie che contribuiscono al raggiungimento della quota max giornaliera di 5 Kg di pesce pescabile, stabilita dal regolamento regionale n. 1/R del 12/01/2012 allegato "b".		
**	Specie che possono essere pescate nella acque ciprinicole senza limitazioni di periodi, misure e quantitativo appartenenti all'allegato "c" del regolamento regionale 1/R del 12/01/2012		
***	Durante il periodo compreso tra il 1° e il 15 giugno è permessa la detenzione dell'alborella esclusivamente quale esca viva nel limite di 50 esemplari, da liberare al termine dell'azione di pesca		
°	Specie che possono essere pescate e trattenute anche in ore notturne		
Per la cattura di altre specie non inserite nella tabella sopra esposta, valgono le disposizioni regionali vigenti in materia di gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e della regolamentazione della pesca			